

## **TI\_GERICHTE 52.1997.258 vom 28. Januar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-01-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.258](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.258)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.258 du 28 janvier 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.258 del 28 gennaio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

cpv. 1 LOC). 2.3. Nel concreto caso l'obbligo contributivo dei ricorrenti in qualità di proprietari dei mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ é stato fissato tramite la pubblicazione del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 6 luglio/4 agosto 1993; esso é stato successivamente corretto da parte del municipio il quale, accogliendo la censure formulate da taluni proprietari in sede di reclamo, ha notificato il 14 giugno 1994 a tutti i proprietari gravati una riduzione del contributo del 30%. Importo che i ricorrenti non hanno impugnato, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. La trasmissione agli stessi da parte della cancelleria comunale di \_\_\_\_\_ della polizza di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto, che ha avuto luogo il 15 maggio 1997, non costituiva invece una decisione nel senso sopra descritto: essa non determinava infatti l'obbligo contributivo dei ricorrenti nei confronti del comune, poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La trasmissione in discussione rappresentava pertanto semplicemente un primo passo dell'autorità per incassare (non per accertare) quanto spettava al comune. Del resto, quel documento nemmeno emanava da parte di un'autorità, ma dalla cancelleria comunale.

2.4. Il ricorso 30 maggio 1997 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile già per difetto di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Invano i ricorrenti tentano quindi di ribaltare questa conclusione eccependo la nullità della "decisione" di incasso emessa dalla cancelleria comunale 15 maggio 1997, in quanto riferita ad un contributo perento: quell'eccezione é infatti ininfluenza ai fini della determinazione della competenza delle autorità. Del resto, il contributo reclamato dal comune nei confronti dei ricorrenti é stato validamente definito ed é pertanto dagli stessi dovuto: non sussiste proprio nessun motivo per dubitare della validità della comunicazione effettuata da parte della cancelleria comunale il 15 maggio 1997 sulla scorta di detta definizione. In realtà i ricorrenti vogliono tentare di far accertare a posteriori la nullità del contributo posto a loro carico per il motivo che, com'è noto, il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, accogliendo i ricorsi di taluni proprietari, aveva dichiarato perento il diritto di imposizione del comune a seguito di tardiva pubblicazione del prospetto dei contributi. In assenza di possibilità di provocare simile accertamento in via pregiudiziale, l'esercizio di tale prerogativa deve tuttavia seguire la procedura tracciata dall'art. 41 seg. PAm, che chiama in causa le autorità competenti a definire i contributi di miglioria, ossia municipio e Tribunale d'espropriazione (art. da 11 a 13 LCMI 1990; da 11 a 16 LCMI 1971; RDAT I-1994 N. 7). Se quindi i ricorrenti vogliono battere quella strada - dall'esito scontato, checché ne dicano gli stessi (cfr. RDAT I-1996 N.

48) - dovranno preliminarmente proporre al municipio una domanda tendente a far constatare la nullità del prelievo, ed in particolare del prospetto dei contributi, per quanto li concerne ed in seguito ricorrere al menzionato Tribunale contro una decisione di reiezione dell'istanza (nello stesso senso la STA inedita 25 luglio 1995 in re comune di \_\_\_\_\_, consid. 2.2.). 3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 41, 42, 43, 46 PAmm, 208 LOC, da 11 a 16 LCMI 1971, da 11 a 13 LCMI 1990 dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 600.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.